LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

(G.U. n.17 del 22-1-1992 - Supplemento ordinario)

Vigente al: 14-2-2022

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga la seguente legge:

Art. 1.

Finalita'

1. La Repubblica:

a) garantisce il pieno rispetto della dignita' umana e i diritti di liberta' e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella societa' stessa;

b) assicura i servizi di sostegno necessari affinchè la famiglia, la scuola, il lavoro e i luoghi di maggiore socializzazione non rappresentino un ostacolo della persona stessa, ne compromettano la piena realizzazione dei diritti di cittadinanza, ne pregiudichino il pieno sviluppo della personalità e ne favoriscano l'emarginazione e l'esclusione dalla vita di relazione;

c) sostiene i diritti delle persone handicappate e promuove azioni positive, al fine di garantire loro la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella societa' e di rimuoverne le condizioni di svantaggio derivanti da ogni forma di emarginazione;

d) predispone interventi globali e settoriali volti al recupero della persona handicappata.

Art. 2.

Soggetti aventi diritto

1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone affette da minorazioni, handicappate, fisiche, psichiche o sensoriali, di seguito indicate come persone handicappate, nonchè i diritti, i doveri e le prestazioni a carattere sociale e sanitario da assicurare alle persone stesse.

2. Ai fini della presente legge si intende per minorazione, handicap e handicap grave quanto stabilito dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

3. Le prestazioni previste dalla presente legge sono assicurate, nel rispetto delle competenze istituzionali vigenti, in modo globale e senza alcuna discriminazione, anche in considerazione delle loro ripercussioni sulla famiglia, mediante un sistema integrato di interventi e servizi sociali, sanitari, scolastici, formativi, informativi, previdenziali, assistenziali, ricreativi e sportivi, lavorativi e occupazionali, culturali e ambientali, secondo modalità e criteri stabiliti con atto di indirizzo e coordinamento da emanare entro il 31 dicembre 1992, su proposta del ministro per gli affari regionali e per i rapporti con le regioni, del ministro della sanità, del ministro per la famiglia e la solidarietà sociale, del ministro del lavoro e della previdenza sociale, del ministro della pubblica istruzione, del ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari sociali, del ministro per la funzione pubblica e del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nel quale si provvede, tra l'altro, a far sì che le prestazioni sanitarie e quelle sociali integrate siano erogate, di norma, con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di prestazioni sanitarie a rilevanza sociale.

Art. 3.

Destinatari

1. Le persone handicappate hanno diritto alle prestazioni stabilite dalla presente legge, secondo quanto disposto dalla medesima legge, in relazione alla loro condizione di handicap, fatte salve le prestazioni più favorevoli previste da precedenti leggi.

2. Le prestazioni sono erogate anche a favore di cittadini non appartenenti alla comunità nazionale, temporaneamente presenti nel territorio dello Stato o che si trovino nel territorio dello Stato per motivi di lavoro, di salute o di turismo e che siano riconosciuti invalidi da parte delle autorità militari italiane in base alle leggi vigenti in materia.

3. Ai cittadini non appartenenti alla comunità nazionale, temporaneamente presenti nel territorio o in transito nel territorio dello Stato, possono essere erogate le prestazioni sanitarie urgenti, quelle essenziali, continuative, normalmente fruibili da parte dei cittadini in base alla legislazione vigente e quelle rese necessarie dalla malattia e dall'infortunio che si manifestino durante il periodo di permanenza nel territorio dello Stato.

4. Le prestazioni sanitarie e sociali erogate ai cittadini di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono quelle previste dalla presente legge.

Art. 4.

Diagnosi, cura e riabilitazione

1. Le persone handicappate hanno diritto alle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione, stabilite e programmate, sia a livello di prevenzione primaria e secondaria che a quelle successive alla diagnosi, secondo le modalità previste dal piano sanitario nazionale e dalle leggi regionali di settore.

2. Le prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, fisiche, psichiche e sensoriali, devono essere erogate con modalità e strutture idonee a garantire la migliore qualità della vita individuale e la tutela della autonomia, la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, degli handicap, in modo da favorire l'inserimento o il reinserimento nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società.

3. Le prestazioni diagnostiche e cliniche sono effettuate presso strutture ambulatoriali, diurne o di degenza adeguate alla natura ed alla gravità della malattia o del disturbo.

4. Le prestazioni riabilitative, ambulatoriali, generiche, diagnostiche, terapeutiche, protesiche, ortesiche e quelle mediche specialistiche finalizzate comunque non solo temporaneamente alla guarigione, sono erogate presso le strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, convenzionate o accreditate, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente e dalle convenzioni in atto, con particolare riferimento alle prestazioni a carattere continuativo.

5. Le prestazioni di cui al comma 4 del presente articolo sono erogate a seguito di prescrizione medica, su documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria o dal medico specialista.

Art. 5.

Assistenza domiciliare

1. Gli enti autorizzati istituiti alla assistenza domiciliare, alla riabilitazione, alla assistenza tecnica e informativa, alla formazione professionale e quanti comunque svolgono iniziative rivolte, in vari settori, a favore delle persone handicappate, sono tenuti a garantire, nei limiti delle risorse disponibili, la prestazione di servizi a domicilio.

2. Le prestazioni domiciliari sono erogate, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente e dalle convenzioni in atto, con particolare riferimento alle prestazioni a carattere continuativo.

Art. 6.

Prestazioni socio-educative

1. Gli enti autorizzati istituiti alla assistenza, alla riabilitazione, alla assistenza tecnica e informativa, alla formazione professionale e quanti comunque svolgono iniziative rivolte, in vari settori, a favore delle persone handicappate, sono tenuti a garantire, nei limiti delle risorse disponibili, la prestazione di servizi socio-educativi.

2. Le prestazioni socio-educative sono erogate, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente e dalle convenzioni in atto, con particolare riferimento alle prestazioni a carattere continuativo.

Art. 7.

Prestazioni generiche

1. Le prestazioni generiche sono erogate dalla pubblica amministrazione e dai concessionari della stessa concessione, in conformità ai rispettivi ordinamenti e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente e dalle convenzioni in vigore.

Art. 8.

Prestazioni protesiche

1. Le prestazioni protesiche sono erogate dalla pubblica amministrazione e dai concessionari della stessa concessione, in conformità ai rispettivi ordinamenti e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente e dalle convenzioni in vigore.

Art. 9.

Prestazioni ortesiche

1. Le prestazioni ortesiche sono erogate dalla pubblica amministrazione e dai concessionari della stessa concessione, in conformità ai rispettivi ordinamenti e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente e dalle convenzioni in vigore.

Art. 10.

Prestazioni mediche specialistiche

1. Le prestazioni mediche specialistiche sono erogate dalla pubblica amministrazione e dai concessionari della stessa concessione, in conformità ai rispettivi ordinamenti e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente e dalle convenzioni in vigore.

Art. 11.

Prestazioni sanitarie e sociali

1. Le prestazioni sanitarie e sociali sono erogate dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, convenzionate o accreditate, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente e dalle convenzioni in vigore.

Art. 12.

Diritti

1. La persona handicappata ha diritto a prestazioni globali, sociali e sanitarie, finalizzate alla diagnosi, alla cura, alla riabilitazione, alla educazione, all'istruzione, alla formazione professionale, al lavoro, all'integrazione sociale, nonchè a quelle volte a rendere meno gravose le condizioni della famiglia, in modo da sostenere e promuovere i processi di maturazione, di autonomia e di integrazione sociale.

2. Le prestazioni sanitarie e sociosanitarie sono quelle previste dal piano sanitario nazionale e dalle leggi regionali di settore.

3. Le prestazioni educative e scolastiche sono quelle previste dalla legislazione vigente in materia di istruzione e di educazione.

4. Le prestazioni culturali, ricreative, sportive, turistiche, sociali, sono quelle previste dalla legislazione vigente e dalle convenzioni in vigore.

5. Le prestazioni lavorative sono quelle previste dalla legislazione vigente in materia di collocamento obbligatorio.

6. Le prestazioni relative alla mobilità sono quelle previste dalla legislazione vigente.

7. Le prestazioni relative alla famiglia sono quelle previste dalla legislazione vigente.

8. Le prestazioni relative alle barriere architettoniche sono quelle previste dalla legislazione vigente.

9. Le prestazioni relative alla informazione sono quelle previste dalla legislazione vigente.

10. Le prestazioni relative alla formazione professionale sono quelle previste dalla legislazione vigente.

11. Le prestazioni relative alla documentazione sono quelle previste dalla legislazione vigente.

12. Le prestazioni relative alle agevolazioni fiscali sono quelle previste dalla legislazione vigente.

13. Le prestazioni relative alle agevolazioni per l'acquisto di sussidi, sussidi tecnici e informatici, protesi e ausili tecnici necessari per il trattamento delle minorazioni sono quelle previste dalla legislazione vigente.

Art. 13.

Inserimento nei complessi scolastici

1. Nei complessi scolastici la frequenza di classi speciali, handicappate e di classi comuni da parte di persone handicappate non deve costituire, salvo casi eccezionali, ostacolo per l'attuazione di attività scolastiche, didattiche, culturali, ricreative, sportive, sociali, formative, professionali, lavorative, nonchè di tirocinio professionale e di servizio sociale, nei confronti di persone handicappate.

2. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione delle persone handicappate e, ove necessario, dei loro genitori o di coloro che esercitano la potestà o la tutela, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

3. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione degli operatori sanitari e sociali, nonchè di quelli del volontariato e della cooperazione sociale, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

4. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione degli operatori sanitari e sociali, nonchè di quelli del volontariato e della cooperazione sociale, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Art. 14.

Inserimento nei complessi universitari

1. Nei complessi universitari la frequenza da parte delle persone handicappate di attività scolastiche, didattiche, culturali, ricreative, sportive, sociali, formative, professionali, lavorative, nonchè di tirocinio professionale e di servizio sociale, nei confronti di persone handicappate, non deve costituire, salvo casi eccezionali, ostacolo per l'attuazione di attività scolastiche, didattiche, culturali, ricreative, sportive, sociali, formative, professionali, lavorative, nonchè di tirocinio professionale e di servizio sociale, nei confronti di persone handicappate.

2. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione delle persone handicappate e, ove necessario, dei loro genitori o di coloro che esercitano la potestà o la tutela, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

3. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione degli operatori sanitari e sociali, nonchè di quelli del volontariato e della cooperazione sociale, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

4. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione degli operatori sanitari e sociali, nonchè di quelli del volontariato e della cooperazione sociale, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Art. 15.

Inserimento nei complessi sanitari

1. Nei complessi sanitari la frequenza da parte delle persone handicappate di attività scolastiche, didattiche, culturali, ricreative, sportive, sociali, formative, professionali, lavorative, nonchè di tirocinio professionale e di servizio sociale, nei confronti di persone handicappate, non deve costituire, salvo casi eccezionali, ostacolo per l'attuazione di attività scolastiche, didattiche, culturali, ricreative, sportive, sociali, formative, professionali, lavorative, nonchè di tirocinio professionale e di servizio sociale, nei confronti di persone handicappate.

2. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione delle persone handicappate e, ove necessario, dei loro genitori o di coloro che esercitano la potestà o la tutela, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

3. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione degli operatori sanitari e sociali, nonchè di quelli del volontariato e della cooperazione sociale, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

4. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione degli operatori sanitari e sociali, nonchè di quelli del volontariato e della cooperazione sociale, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Art. 16.

Inserimento nei complessi ricreativi

1. Nei complessi ricreativi la frequenza da parte delle persone handicappate di attività scolastiche, didattiche, culturali, ricreative, sportive, sociali, formative, professionali, lavorative, nonchè di tirocinio professionale e di servizio sociale, nei confronti di persone handicappate, non deve costituire, salvo casi eccezionali, ostacolo per l'attuazione di attività scolastiche, didattiche, culturali, ricreative, sportive, sociali, formative, professionali, lavorative, nonchè di tirocinio professionale e di servizio sociale, nei confronti di persone handicappate.

2. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione delle persone handicappate e, ove necessario, dei loro genitori o di coloro che esercitano la potestà o la tutela, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

3. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione degli operatori sanitari e sociali, nonchè di quelli del volontariato e della cooperazione sociale, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

4. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione degli operatori sanitari e sociali, nonchè di quelli del volontariato e della cooperazione sociale, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Art. 17.

Inserimento nei complessi sportivi

1. Nei complessi sportivi la frequenza da parte delle persone handicappate di attività scolastiche, didattiche, culturali, ricreative, sportive, sociali, formative, professionali, lavorative, nonchè di tirocinio professionale e di servizio sociale, nei confronti di persone handicappate, non deve costituire, salvo casi eccezionali, ostacolo per l'attuazione di attività scolastiche, didattiche, culturali, ricreative, sportive, sociali, formative, professionali, lavorative, nonchè di tirocinio professionale e di servizio sociale, nei confronti di persone handicappate.

2. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione delle persone handicappate e, ove necessario, dei loro genitori o di coloro che esercitano la potestà o la tutela, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

3. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione degli operatori sanitari e sociali, nonchè di quelli del volontariato e della cooperazione sociale, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

4. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione degli operatori sanitari e sociali, nonchè di quelli del volontariato e della cooperazione sociale, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Art. 18.

Inserimento nei complessi turistici

1. Nei complessi turistici la frequenza da parte delle persone handicappate di attività scolastiche, didattiche, culturali, ricreative, sportive, sociali, formative, professionali, lavorative, nonchè di tirocinio professionale e di servizio sociale, nei confronti di persone handicappate, non deve costituire, salvo casi eccezionali, ostacolo per l'attuazione di attività scolastiche, didattiche, culturali, ricreative, sportive, sociali, formative, professionali, lavorative, nonchè di tirocinio professionale e di servizio sociale, nei confronti di persone handicappate.

2. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione delle persone handicappate e, ove necessario, dei loro genitori o di coloro che esercitano la potestà o la tutela, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

3. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione degli operatori sanitari e sociali, nonchè di quelli del volontariato e della cooperazione sociale, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

4. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione degli operatori sanitari e sociali, nonchè di quelli del volontariato e della cooperazione sociale, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Art. 19.

Inserimento nei complessi culturali

1. Nei complessi culturali la frequenza da parte delle persone handicappate di attività scolastiche, didattiche, culturali, ricreative, sportive, sociali, formative, professionali, lavorative, nonchè di tirocinio professionale e di servizio sociale, nei confronti di persone handicappate, non deve costituire, salvo casi eccezionali, ostacolo per l'attuazione di attività scolastiche, didattiche, culturali, ricreative, sportive, sociali, formative, professionali, lavorative, nonchè di tirocinio professionale e di servizio sociale, nei confronti di persone handicappate.

2. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione delle persone handicappate e, ove necessario, dei loro genitori o di coloro che esercitano la potestà o la tutela, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

3. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione degli operatori sanitari e sociali, nonchè di quelli del volontariato e della cooperazione sociale, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

4. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione degli operatori sanitari e sociali, nonchè di quelli del volontariato e della cooperazione sociale, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Art. 20.

Inserimento nei complessi formativi

1. Nei complessi formativi la frequenza da parte delle persone handicappate di attività scolastiche, didattiche, culturali, ricreative, sportive, sociali, formative, professionali, lavorative, nonchè di tirocinio professionale e di servizio sociale, nei confronti di persone handicappate, non deve costituire, salvo casi eccezionali, ostacolo per l'attuazione di attività scolastiche, didattiche, culturali, ricreative, sportive, sociali, formative, professionali, lavorative, nonchè di tirocinio professionale e di servizio sociale, nei confronti di persone handicappate.

2. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione delle persone handicappate e, ove necessario, dei loro genitori o di coloro che esercitano la potestà o la tutela, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

3. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione degli operatori sanitari e sociali, nonchè di quelli del volontariato e della cooperazione sociale, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

4. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione degli operatori sanitari e sociali, nonchè di quelli del volontariato e della cooperazione sociale, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Art. 21.

Inserimento nei complessi lavorativi

1. Nei complessi lavorativi la frequenza da parte delle persone handicappate di attività scolastiche, didattiche, culturali, ricreative, sportive, sociali, formative, professionali, lavorative, nonchè di tirocinio professionale e di servizio sociale, nei confronti di persone handicappate, non deve costituire, salvo casi eccezionali, ostacolo per l'attuazione di attività scolastiche, didattiche, culturali, ricreative, sportive, sociali, formative, professionali, lavorative, nonchè di tirocinio professionale e di servizio sociale, nei confronti di persone handicappate.

2. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione delle persone handicappate e, ove necessario, dei loro genitori o di coloro che esercitano la potestà o la tutela, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

3. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione degli operatori sanitari e sociali, nonchè di quelli del volontariato e della cooperazione sociale, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

4. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione degli operatori sanitari e sociali, nonchè di quelli del volontariato e della cooperazione sociale, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Art. 22.

Inserimento nei complessi di servizio sociale

1. Nei complessi di servizio sociale la frequenza da parte delle persone handicappate di attività scolastiche, didattiche, culturali, ricreative, sportive, sociali, formative, professionali, lavorative, nonchè di tirocinio professionale e di servizio sociale, nei confronti di persone handicappate, non deve costituire, salvo casi eccezionali, ostacolo per l'attuazione di attività scolastiche, didattiche, culturali, ricreative, sportive, sociali, formative, professionali, lavorative, nonchè di tirocinio professionale e di servizio sociale, nei confronti di persone handicappate.

2. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione delle persone handicappate e, ove necessario, dei loro genitori o di coloro che esercitano la potestà o la tutela, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

3. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione degli operatori sanitari e sociali, nonchè di quelli del volontariato e della cooperazione sociale, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

4. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione degli operatori sanitari e sociali, nonchè di quelli del volontariato e della cooperazione sociale, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Art. 23.

Inserimento nei complessi di servizio

1. Nei complessi di servizio la frequenza da parte delle persone handicappate di attività scolastiche, didattiche, culturali, ricreative, sportive, sociali, formative, professionali, lavorative, nonchè di tirocinio professionale e di servizio sociale, nei confronti di persone handicappate, non deve costituire, salvo casi eccezionali, ostacolo per l'attuazione di attività scolastiche, didattiche, culturali, ricreative, sportive, sociali, formative, professionali, lavorative, nonchè di tirocinio professionale e di servizio sociale, nei confronti di persone handicappate.

2. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione delle persone handicappate e, ove necessario, dei loro genitori o di coloro che esercitano la potestà o la tutela, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

3. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione degli operatori sanitari e sociali, nonchè di quelli del volontariato e della cooperazione sociale, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

4. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione degli operatori sanitari e sociali, nonchè di quelli del volontariato e della cooperazione sociale, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Art. 24.

Inserimento nei complessi di servizio sociale

1. Nei complessi di servizio sociale la frequenza da parte delle persone handicappate di attività scolastiche, didattiche, culturali, ricreative, sportive, sociali, formative, professionali, lavorative, nonchè di tirocinio professionale e di servizio sociale, nei confronti di persone handicappate, non deve costituire, salvo casi eccezionali, ostacolo per l'attuazione di attività scolastiche, didattiche, culturali, ricreative, sportive, sociali, formative, professionali, lavorative, nonchè di tirocinio professionale e di servizio sociale, nei confronti di persone handicappate.

2. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione delle persone handicappate e, ove necessario, dei loro genitori o di coloro che esercitano la potestà o la tutela, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

3. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione degli operatori sanitari e sociali, nonchè di quelli del volontariato e della cooperazione sociale, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

4. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione degli operatori sanitari e sociali, nonchè di quelli del volontariato e della cooperazione sociale, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Art. 25.

Inserimento nei complessi di servizio

1. Nei complessi di servizio la frequenza da parte delle persone handicappate di attività scolastiche, didattiche, culturali, ricreative, sportive, sociali, formative, professionali, lavorative, nonchè di tirocinio professionale e di servizio sociale, nei confronti di persone handicappate, non deve costituire, salvo casi eccezionali, ostacolo per l'attuazione di attività scolastiche, didattiche, culturali, ricreative, sportive, sociali, formative, professionali, lavorative, nonchè di tirocinio professionale e di servizio sociale, nei confronti di persone handicappate.

2. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione delle persone handicappate e, ove necessario, dei loro genitori o di coloro che esercitano la potestà o la tutela, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

3. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione degli operatori sanitari e sociali, nonchè di quelli del volontariato e della cooperazione sociale, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

4. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione degli operatori sanitari e sociali, nonchè di quelli del volontariato e della cooperazione sociale, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Art. 26.

Inserimento nei complessi di servizio

1. Nei complessi di servizio la frequenza da parte delle persone handicappate di attività scolastiche, didattiche, culturali, ricreative, sportive, sociali, formative, professionali, lavorative, nonchè di tirocinio professionale e di servizio sociale, nei confronti di persone handicappate, non deve costituire, salvo casi eccezionali, ostacolo per l'attuazione di attività scolastiche, didattiche, culturali, ricreative, sportive, sociali, formative, professionali, lavorative, nonchè di tirocinio professionale e di servizio sociale, nei confronti di persone handicappate.

2. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione delle persone handicappate e, ove necessario, dei loro genitori o di coloro che esercitano la potestà o la tutela, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

3. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione degli operatori sanitari e sociali, nonchè di quelli del volontariato e della cooperazione sociale, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

4. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione degli operatori sanitari e sociali, nonchè di quelli del volontariato e della cooperazione sociale, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Art. 27.

Inserimento nei complessi di servizio

1. Nei complessi di servizio la frequenza da parte delle persone handicappate di attività scolastiche, didattiche, culturali, ricreative, sportive, sociali, formative, professionali, lavorative, nonchè di tirocinio professionale e di servizio sociale, nei confronti di persone handicappate, non deve costituire, salvo casi eccezionali, ostacolo per l'attuazione di attività scolastiche, didattiche, culturali, ricreative, sportive, sociali, formative, professionali, lavorative, nonchè di tirocinio professionale e di servizio sociale, nei confronti di persone handicappate.

2. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione delle persone handicappate e, ove necessario, dei loro genitori o di coloro che esercitano la potestà o la tutela, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

3. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione degli operatori sanitari e sociali, nonchè di quelli del volontariato e della cooperazione sociale, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

4. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione degli operatori sanitari e sociali, nonchè di quelli del volontariato e della cooperazione sociale, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Art. 28.

Inserimento nei complessi di servizio

1. Nei complessi di servizio la frequenza da parte delle persone handicappate di attività scolastiche, didattiche, culturali, ricreative, sportive, sociali, formative, professionali, lavorative, nonchè di tirocinio professionale e di servizio sociale, nei confronti di persone handicappate, non deve costituire, salvo casi eccezionali, ostacolo per l'attuazione di attività scolastiche, didattiche, culturali, ricreative, sportive, sociali, formative, professionali, lavorative, nonchè di tirocinio professionale e di servizio sociale, nei confronti di persone handicappate.

2. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione delle persone handicappate e, ove necessario, dei loro genitori o di coloro che esercitano la potestà o la tutela, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

3. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione degli operatori sanitari e sociali, nonchè di quelli del volontariato e della cooperazione sociale, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

4. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione degli operatori sanitari e sociali, nonchè di quelli del volontariato e della cooperazione sociale, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Art. 29.

Inserimento nei complessi di servizio

1. Nei complessi di servizio la frequenza da parte delle persone handicappate di attività scolastiche, didattiche, culturali, ricreative, sportive, sociali, formative, professionali, lavorative, nonchè di tirocinio professionale e di servizio sociale, nei confronti di persone handicappate, non deve costituire, salvo casi eccezionali, ostacolo per l'attuazione di attività scolastiche, didattiche, culturali, ricreative, sportive, sociali, formative, professionali, lavorative, nonchè di tirocinio professionale e di servizio sociale, nei confronti di persone handicappate.

2. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione delle persone handicappate e, ove necessario, dei loro genitori o di coloro che esercitano la potestà o la tutela, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

3. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione degli operatori sanitari e sociali, nonchè di quelli del volontariato e della cooperazione sociale, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

4. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione degli operatori sanitari e sociali, nonchè di quelli del volontariato e della cooperazione sociale, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Art. 30.

Inserimento nei complessi di servizio

1. Nei complessi di servizio la frequenza da parte delle persone handicappate di attività scolastiche, didattiche, culturali, ricreative, sportive, sociali, formative, professionali, lavorative, nonchè di tirocinio professionale e di servizio sociale, nei confronti di persone handicappate, non deve costituire, salvo casi eccezionali, ostacolo per l'attuazione di attività scolastiche, didattiche, culturali, ricreative, sportive, sociali, formative, professionali, lavorative, nonchè di tirocinio professionale e di servizio sociale, nei confronti di persone handicappate.

2. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione delle persone handicappate e, ove necessario, dei loro genitori o di coloro che esercitano la potestà o la tutela, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

3. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione degli operatori sanitari e sociali, nonchè di quelli del volontariato e della cooperazione sociale, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

4. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione degli operatori sanitari e sociali, nonchè di quelli del volontariato e della cooperazione sociale, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Art. 31.

Inserimento nei complessi di servizio

1. Nei complessi di servizio la frequenza da parte delle persone handicappate di attività scolastiche, didattiche, culturali, ricreative, sportive, sociali, formative, professionali, lavorative, nonchè di tirocinio professionale e di servizio sociale, nei confronti di persone handicappate, non deve costituire, salvo casi eccezionali, ostacolo per l'attuazione di attività scolastiche, didattiche, culturali, ricreative, sportive, sociali, formative, professionali, lavorative, nonchè di tirocinio professionale e di servizio sociale, nei confronti di persone handicappate.

2. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione delle persone handicappate e, ove necessario, dei loro genitori o di coloro che esercitano la potestà o la tutela, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

3. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono programmate e realizzate con la partecipazione degli operatori sanitari e sociali, nonchè di quelli del volontariato e della cooperazione sociale, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

4. Le attività di c

Art. 75.

Ricorsi.

1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di ciascun decreto ministeriale legge, diretto a dichiarare la non rispondenza di una legge alla competenza della regione, ad interferire, cioè, con le materie di competenza regionale, ovvero, comunque, inopportuna nel merito, ne chiedono, con ricorso motivato, la modifica o la sostituzione, ovvero, ne propongono, con ricorso motivato, la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione di norme costituzionali, di norme di legge statale o di norme di altra legge regionale.

2. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di ciascun decreto ministeriale legge, diretto a dichiarare la non rispondenza di una legge alla competenza della regione, ad interferire, cioè, con le materie di competenza regionale, ovvero, comunque, inopportuna nel merito, ne chiedono, con ricorso motivato, la modifica o la sostituzione, ovvero, ne propongono, con ricorso motivato, la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione di norme costituzionali, di norme di legge statale o di norme di altra legge regionale.

3. Il ricorso di cui al comma 1 fissato la precedenza in sede di giudizio costituzionale.

Art. 76.

Decreto di rinvio.

1. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione di ciascun decreto ministeriale legge, diretto a dichiarare la non rispondenza di una legge alla competenza della regione, ad interferire, cioè, con le materie di competenza regionale, ovvero, comunque, inopportuna nel merito, il presidente del consiglio dei ministri ne propone, con ricorso motivato, la modifica o la sostituzione, ovvero, ne propone, con ricorso motivato, la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione di norme costituzionali, di norme di legge statale o di norme di altra legge regionale.

2. Il ricorso di cui al comma 1 fissato la precedenza in sede di giudizio costituzionale.

Art. 77.

Decreto di rinvio del consiglio dei ministri.

1. Il presidente del consiglio dei ministri, ogni volta che ritenga opportuno, può sottoporre ad esame preventivo del consiglio dei ministri, ai fini di cui al comma 1 del presente decreto, il decreto ministeriale legge.

Art. 78.

Ricorsi.

1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di ciascun decreto ministeriale legge, diretto a dichiarare la non rispondenza di una legge alla competenza della regione, ad interferire, cioè, con le materie di competenza regionale, ovvero, comunque, inopportuna nel merito, ne chiedono, con ricorso motivato, la modifica o la sostituzione, ovvero, ne propongono, con ricorso motivato, la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione di norme costituzionali, di norme di legge statale o di norme di altra legge regionale.

2. Il ricorso di cui al comma 1 fissato la precedenza in sede di giudizio costituzionale.

Art. 79.

Decreto di rinvio del consiglio dei ministri.

1. Il presidente del consiglio dei ministri, ogni volta che ritenga opportuno, può sottoporre ad esame preventivo del consiglio dei ministri, ai fini di cui al comma 1 del presente decreto, il decreto ministeriale legge.

Art. 80.

Ricorsi.

1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di ciascun decreto ministeriale legge, diretto a dichiarare la non rispondenza di una legge alla competenza della regione, ad interferire, cioè, con le materie di competenza regionale, ovvero, comunque, inopportuna nel merito, ne chiedono, con ricorso motivato, la modifica o la sostituzione, ovvero, ne propongono, con ricorso motivato, la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione di norme costituzionali, di norme di legge statale o di norme di altra legge regionale.

2. Il ricorso di cui al comma 1 fissato la precedenza in sede di giudizio costituzionale.

Art. 81.

Decreto di rinvio del consiglio dei ministri.

1. Il presidente del consiglio dei ministri, ogni volta che ritenga opportuno, può sottoporre ad esame preventivo del consiglio dei ministri, ai fini di cui al comma 1 del presente decreto, il decreto ministeriale legge.

Art. 82.

Ricorsi.

1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di ciascun decreto ministeriale legge, diretto a dichiarare la non rispondenza di una legge alla competenza della regione, ad interferire, cioè, con le materie di competenza regionale, ovvero, comunque, inopportuna nel merito, ne chiedono, con ricorso motivato, la modifica o la sostituzione, ovvero, ne propongono, con ricorso motivato, la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione di norme costituzionali, di norme di legge statale o di norme di altra legge regionale.

2. Il ricorso di cui al comma 1 fissato la precedenza in sede di giudizio costituzionale.

Art. 83.

Decreto di rinvio del consiglio dei ministri.

1. Il presidente del consiglio dei ministri, ogni volta che ritenga opportuno, può sottoporre ad esame preventivo del consiglio dei ministri, ai fini di cui al comma 1 del presente decreto, il decreto ministeriale legge.

Art. 84.

Ricorsi.

1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di ciascun decreto ministeriale legge, diretto a dichiarare la non rispondenza di una legge alla competenza della regione, ad interferire, cioè, con le materie di competenza regionale, ovvero, comunque, inopportuna nel merito, ne chiedono, con ricorso motivato, la modifica o la sostituzione, ovvero, ne propongono, con ricorso motivato, la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione di norme costituzionali, di norme di legge statale o di norme di altra legge regionale.

2. Il ricorso di cui al comma 1 fissato la precedenza in sede di giudizio costituzionale.

Art. 85.

Decreto di rinvio del consiglio dei ministri.

1. Il presidente del consiglio dei ministri, ogni volta che ritenga opportuno, può sottoporre ad esame preventivo del consiglio dei ministri, ai fini di cui al comma 1 del presente decreto, il decreto ministeriale legge.

Art. 86.

Ricorsi.

1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di ciascun decreto ministeriale legge, diretto a dichiarare la non rispondenza di una legge alla competenza della regione, ad interferire, cioè, con le materie di competenza regionale, ovvero, comunque, inopportuna nel merito, ne chiedono, con ricorso motivato, la modifica o la sostituzione, ovvero, ne propongono, con ricorso motivato, la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione di norme costituzionali, di norme di legge statale o di norme di altra legge regionale.

2. Il ricorso di cui al comma 1 fissato la precedenza in sede di giudizio costituzionale.

Art. 87.

Decreto di rinvio del consiglio dei ministri.

1. Il presidente del consiglio dei ministri, ogni volta che ritenga opportuno, può sottoporre ad esame preventivo del consiglio dei ministri, ai fini di cui al comma 1 del presente decreto, il decreto ministeriale legge.

Art. 88.

Ricorsi.

1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di ciascun decreto ministeriale legge, diretto a dichiarare la non rispondenza di una legge alla competenza della regione, ad interferire, cioè, con le materie di competenza regionale, ovvero, comunque, inopportuna nel merito, ne chiedono, con ricorso motivato, la modifica o la sostituzione, ovvero, ne propongono, con ricorso motivato, la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione di norme costituzionali, di norme di legge statale o di norme di altra legge regionale.

2. Il ricorso di cui al comma 1 fissato la precedenza in sede di giudizio costituzionale.

Art. 89.

Decreto di rinvio del consiglio dei ministri.

1. Il presidente del consiglio dei ministri, ogni volta che ritenga opportuno, può sottoporre ad esame preventivo del consiglio dei ministri, ai fini di cui al comma 1 del presente decreto, il decreto ministeriale legge.

Art. 90.

Ricorsi.

1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di ciascun decreto ministeriale legge, diretto a dichiarare la non rispondenza di una legge alla competenza della regione, ad interferire, cioè, con le materie di competenza regionale, ovvero, comunque, inopportuna nel merito, ne chiedono, con ricorso motivato, la modifica o la sostituzione, ovvero, ne propongono, con ricorso motivato, la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione di norme costituzionali, di norme di legge statale o di norme di altra legge regionale.

2. Il ricorso di cui al comma 1 fissato la precedenza in sede di giudizio costituzionale.

Art. 91.

Decreto di rinvio del consiglio dei ministri.

1. Il presidente del consiglio dei ministri, ogni volta che ritenga opportuno, può sottoporre ad esame preventivo del consiglio dei ministri, ai fini di cui al comma 1 del presente decreto, il decreto ministeriale legge.

Art. 92.

Ricorsi.

1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di ciascun decreto ministeriale legge, diretto a dichiarare la non rispondenza di una legge alla competenza della regione, ad interferire, cioè, con le materie di competenza regionale, ovvero, comunque, inopportuna nel merito, ne chiedono, con ricorso motivato, la modifica o la sostituzione, ovvero, ne propongono, con ricorso motivato, la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione di norme costituzionali, di norme di legge statale o di norme di altra legge regionale.

2. Il ricorso di cui al comma 1 fissato la precedenza in sede di giudizio costituzionale.

Art. 93.

Decreto di rinvio del consiglio dei ministri.

1. Il presidente del consiglio dei ministri, ogni volta che ritenga opportuno, può sottoporre ad esame preventivo del consiglio dei ministri, ai fini di cui al comma 1 del presente decreto, il decreto ministeriale legge.

Art. 94.

Ricorsi.

1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di ciascun decreto ministeriale legge, diretto a dichiarare la non rispondenza di una legge alla competenza della regione, ad interferire, cioè, con le materie di competenza regionale, ovvero, comunque, inopportuna nel merito, ne chiedono, con ricorso motivato, la modifica o la sostituzione, ovvero, ne propongono, con ricorso motivato, la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione di norme costituzionali, di norme di legge statale o di norme di altra legge regionale.

2. Il ricorso di cui al comma 1 fissato la precedenza in sede di giudizio costituzionale.

Art. 95.

Decreto di rinvio del consiglio dei ministri.

1. Il presidente del consiglio dei ministri, ogni volta che ritenga opportuno, può sottoporre ad esame preventivo del consiglio dei ministri, ai fini di cui al comma 1 del presente decreto, il decreto ministeriale legge.

Art. 96.

Ricorsi.

1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di ciascun decreto ministeriale legge, diretto a dichiarare la non rispondenza di una legge alla competenza della regione, ad interferire, cioè, con le materie di competenza regionale, ovvero, comunque, inopportuna nel merito, ne chiedono, con ricorso motivato, la modifica o la sostituzione, ovvero, ne propongono, con ricorso motivato, la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione di norme costituzionali, di norme di legge statale o di norme di altra legge regionale.

2. Il ricorso di cui al comma 1 fissato la precedenza in sede di giudizio costituzionale.

Art. 97.

Decreto di rinvio del consiglio dei ministri.

1. Il presidente del consiglio dei ministri, ogni volta che ritenga opportuno, può sottoporre ad esame preventivo del consiglio dei ministri, ai fini di cui al comma 1 del presente decreto, il decreto ministeriale legge.

Art. 98.

Ricorsi.

1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di ciascun decreto ministeriale legge, diretto a dichiarare la non rispondenza di una legge alla competenza della regione, ad interferire, cioè, con le materie di competenza regionale, ovvero, comunque, inopportuna nel merito, ne chiedono, con ricorso motivato, la modifica o la sostituzione, ovvero, ne propongono, con ricorso motivato, la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione di norme costituzionali, di norme di legge statale o di norme di altra legge regionale.

2. Il ricorso di cui al comma 1 fissato la precedenza in sede di giudizio costituzionale.

Art. 99.

Decreto di rinvio del consiglio dei ministri.

1. Il presidente del consiglio dei ministri, ogni volta che ritenga opportuno, può sottoporre ad esame preventivo del consiglio dei ministri, ai fini di cui al comma 1 del presente decreto, il decreto ministeriale legge.

Art. 100.

Ricorsi.

1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di ciascun decreto ministeriale legge, diretto a dichiarare la non rispondenza di una legge alla competenza della regione, ad interferire, cioè, con le materie di competenza regionale, ovvero, comunque, inopportuna nel merito, ne chiedono, con ricorso motivato, la modifica o la sostituzione, ovvero, ne propongono, con ricorso motivato, la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione di norme costituzionali, di norme di legge statale o di norme di altra legge regionale.

2. Il ricorso di cui al comma 1 fissato la precedenza in sede di giudizio costituzionale.

Art. 101.

Decreto di rinvio del consiglio dei ministri.

1. Il presidente del consiglio dei ministri, ogni volta che ritenga opportuno, può sottoporre ad esame preventivo del consiglio dei ministri, ai fini di cui al comma 1 del presente decreto, il decreto ministeriale legge.

Art. 102.

Ricorsi.

1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di ciascun decreto ministeriale legge, diretto a dichiarare la non rispondenza di una legge alla competenza della regione, ad interferire, cioè, con le materie di competenza regionale, ovvero, comunque, inopportuna nel merito, ne chiedono, con ricorso motivato, la modifica o la sostituzione, ovvero, ne propongono, con ricorso motivato, la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione di norme costituzionali, di norme di legge statale o di norme di altra legge regionale.

2. Il ricorso di cui al comma 1 fissato la precedenza in sede di giudizio costituzionale.

Art. 103.

Decreto di rinvio del consiglio dei ministri.

1. Il presidente del consiglio dei ministri, ogni volta che ritenga opportuno, può sottoporre ad esame preventivo del consiglio dei ministri, ai fini di cui al comma 1 del presente decreto, il decreto ministeriale legge.

Art. 104.

Ricorsi.

1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di ciascun decreto ministeriale legge, diretto a dichiarare la non rispondenza di una legge alla competenza della regione, ad interferire, cioè, con le materie di competenza regionale, ovvero, comunque, inopportuna nel merito, ne chiedono, con ricorso motivato, la modifica o la sostituzione, ovvero, ne propongono, con ricorso motivato, la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione di norme costituzionali, di norme di legge statale o di norme di altra legge regionale.

2. Il ricorso di cui al comma 1 fissato la precedenza in sede di giudizio costituzionale.

Art. 105.

Decreto di rinvio del consiglio dei ministri.

1. Il presidente del consiglio dei ministri, ogni volta che ritenga opportuno, può sottoporre ad esame preventivo del consiglio dei ministri, ai fini di cui al comma 1 del presente decreto, il decreto ministeriale legge.

Art. 106.

Ricorsi.

1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di ciascun decreto ministeriale legge, diretto a dichiarare la non rispondenza di una legge alla competenza della regione, ad interferire, cioè, con le materie di competenza regionale, ovvero, comunque, inopportuna nel merito, ne chiedono, con ricorso motivato, la modifica o la sostituzione, ovvero, ne propongono, con ricorso motivato, la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione di norme costituzionali, di norme di legge statale o di norme di altra legge regionale.

2. Il ricorso di cui al comma 1 fissato la precedenza in sede di giudizio costituzionale.

Art. 107.

Decreto di rinvio del consiglio dei ministri.

1. Il presidente del consiglio dei ministri, ogni volta che ritenga opportuno, può sottoporre ad esame preventivo del consiglio dei ministri, ai fini di cui al comma 1 del presente decreto, il decreto ministeriale legge.

Art. 108.

Ricorsi.

1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di ciascun decreto ministeriale legge, diretto a dichiarare la non rispondenza di una legge alla competenza della regione, ad interferire, cioè, con le materie di competenza regionale, ovvero, comunque, inopportuna nel merito, ne chiedono, con ricorso motivato, la modifica o la sostituzione, ovvero, ne propongono, con ricorso motivato, la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione di norme costituzionali, di norme di legge statale o di norme di altra legge regionale.

2. Il ricorso di cui al comma 1 fissato la precedenza in sede di giudizio costituzionale.

Art. 109.

Decreto di rinvio del consiglio dei ministri.

1. Il presidente del consiglio dei ministri, ogni volta che ritenga opportuno, può sottoporre ad esame preventivo del consiglio dei ministri, ai fini di cui al comma 1 del presente decreto, il decreto ministeriale legge.

Art. 110.

Ricorsi.

1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di ciascun decreto ministeriale legge, diretto a dichiarare la non rispondenza di una legge alla competenza della regione, ad interferire, cioè, con le materie di competenza regionale, ovvero, comunque, inopportuna nel merito, ne chiedono, con ricorso motivato, la modifica o la sostituzione, ovvero, ne propongono, con ricorso motivato, la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione di norme costituzionali, di norme di legge statale o di norme di altra legge regionale.

2. Il ricorso di cui al comma 1 fissato la precedenza in sede di giudizio costituzionale.

Art. 111.

Decreto di rinvio del consiglio dei ministri.

1. Il presidente del consiglio dei ministri, ogni volta che ritenga opportuno, può sottoporre ad esame preventivo del consiglio dei ministri, ai fini di cui al comma 1 del presente decreto, il decreto ministeriale legge.

Art. 112.

Ricorsi.

1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di ciascun decreto ministeriale legge, diretto a dichiarare la non rispondenza di una legge alla competenza della regione, ad interferire, cioè, con le materie di competenza regionale, ovvero, comunque, inopportuna nel merito, ne chiedono, con ricorso motivato, la modifica o la sostituzione, ovvero, ne propongono, con ricorso motivato, la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione di norme costituzionali, di norme di legge statale o di norme di altra legge regionale.

2. Il ricorso di cui al comma 1 fissato la precedenza in sede di giudizio costituzionale.

Art. 113.

Decreto di rinvio del consiglio dei ministri.

1. Il presidente del consiglio dei ministri, ogni volta che ritenga opportuno, può sottoporre ad esame preventivo del consiglio dei ministri, ai fini di cui al comma 1 del presente decreto, il decreto ministeriale legge.

Art. 114.

Ricorsi.

1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di ciascun decreto ministeriale legge, diretto a dichiarare la non rispondenza di una legge alla competenza della regione, ad interferire, cioè, con le materie di competenza regionale, ovvero, comunque, inopportuna nel merito, ne chiedono, con ricorso motivato, la modifica o la sostituzione, ovvero, ne propongono, con ricorso motivato, la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione di norme costituzionali, di norme di legge statale o di norme di altra legge regionale.

2. Il ricorso di cui al comma 1 fissato la precedenza in sede di giudizio costituzionale.

Art. 115.

Decreto di rinvio del consiglio dei ministri.

1. Il presidente del consiglio dei ministri, ogni volta che ritenga opportuno, può sottoporre ad esame preventivo del consiglio dei ministri, ai fini di cui al comma 1 del presente decreto, il decreto ministeriale legge.

Art. 116.

Ricorsi.

1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di ciascun decreto ministeriale legge, diretto a dichiarare la non rispondenza di una legge alla competenza della regione, ad interferire, cioè, con le materie di competenza regionale, ovvero, comunque, inopportuna nel merito, ne chiedono, con ricorso motivato, la modifica o la sostituzione, ovvero, ne propongono, con ricorso motivato, la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione di norme costituzionali, di norme di legge statale o di norme di altra legge regionale.

2. Il ricorso di cui al comma 1 fissato la precedenza in sede di giudizio costituzionale.

Art. 117.

Decreto di rinvio del consiglio dei ministri.

1. Il presidente del consiglio dei ministri, ogni volta che ritenga opportuno, può sottoporre ad esame preventivo del consiglio dei ministri, ai fini di cui al comma 1 del presente decreto, il decreto ministeriale legge.

Art. 118.

Ricorsi.

1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di ciascun decreto ministeriale legge, diretto a dichiarare la non rispondenza di una legge alla competenza della regione, ad interferire, cioè, con le materie di competenza regionale, ovvero, comunque, inopportuna nel merito, ne chiedono, con ricorso motivato, la modifica o la sostituzione, ovvero, ne propongono, con ricorso motivato, la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione di norme costituzionali, di norme di legge statale o di norme di altra legge regionale.

2. Il ricorso di cui al comma 1 fissato la precedenza in sede di giudizio costituzionale.

Art. 119.

Decreto di rinvio del consiglio dei ministri.

1. Il presidente del consiglio dei ministri, ogni volta che ritenga opportuno, può sottoporre ad esame preventivo del consiglio dei ministri, ai fini di cui al comma 1 del presente decreto, il decreto ministeriale legge.

Art. 120.

Ricorsi.

1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di ciascun decreto ministeriale legge, diretto a dichiarare la non rispondenza di una legge alla competenza della regione, ad interferire, cioè, con le materie di competenza regionale, ovvero, comunque, inopportuna nel merito, ne chiedono, con ricorso motivato, la modifica o la sostituzione, ovvero, ne propongono, con ricorso motivato, la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione di norme costituzionali, di norme di legge statale o di norme di altra legge regionale.

2. Il ricorso di cui al comma 1 fissato la precedenza in sede di giudizio costituzionale.

Art. 121.

Decreto di rinvio del consiglio dei ministri.

1. Il presidente del consiglio dei ministri, ogni volta che ritenga opportuno, può sottoporre ad esame preventivo del consiglio dei ministri, ai fini di cui al comma 1 del presente decreto, il decreto ministeriale legge.

Art. 122.

Ricorsi.

1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di ciascun decreto ministeriale legge, diretto a dichiarare la non rispondenza di una legge alla competenza della regione, ad interferire, cioè, con le materie di competenza regionale, ovvero, comunque, inopportuna nel merito, ne chiedono, con ricorso motivato, la modifica o la sostituzione, ovvero, ne propongono, con ricorso motivato, la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione di norme costituzionali, di norme di legge statale o di norme di altra legge regionale.

2. Il ricorso di cui al comma 1 fissato la precedenza in sede di giudizio costituzionale.

Art. 123.

Decreto di rinvio del consiglio dei ministri.

1. Il presidente del consiglio dei ministri, ogni volta che ritenga opportuno, può sottoporre ad esame preventivo del consiglio dei ministri, ai fini di cui al comma 1 del presente decreto, il decreto ministeriale legge.

Art. 124.

Ricorsi.

1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di ciascun decreto ministeriale legge, diretto a dichiarare la non rispondenza di una legge alla competenza della regione, ad interferire, cioè, con le materie di competenza regionale, ovvero, comunque, inopportuna nel merito, ne chiedono, con ricorso motivato, la modifica o la sostituzione, ovvero, ne propongono, con ricorso motivato, la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione di norme costituzionali, di norme di legge statale o di norme di altra legge regionale.

2. Il ricorso di cui al comma 1 fissato la precedenza in sede di giudizio costituzionale.

Art. 125.

Decreto di rinvio del consiglio dei ministri.

1. Il presidente del consiglio dei ministri, ogni volta che ritenga opportuno, può sottoporre ad esame preventivo del consiglio dei ministri, ai fini di cui al comma 1 del presente decreto, il decreto ministeriale legge.

Art. 126.

Ricorsi.

1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di ciascun decreto ministeriale legge, diretto a dichiarare la non rispondenza di una legge alla competenza della regione, ad interferire, cioè, con le materie di competenza regionale, ovvero, comunque, inopportuna nel merito, ne chiedono, con ricorso motivato, la modifica o la sostituzione, ovvero, ne propongono, con ricorso motivato, la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione di norme costituzionali, di norme di legge statale o di norme di altra legge regionale.

2. Il ricorso di cui al comma 1 fissato la precedenza in sede di giudizio costituzionale.

Art. 127.

Decreto di rinvio del consiglio dei ministri.

1. Il presidente del consiglio dei ministri, ogni volta che ritenga opportuno, può sottoporre ad esame preventivo del consiglio dei ministri, ai fini di cui al comma 1 del presente decreto, il decreto ministeriale legge.

Art. 128.

Ricorsi.

1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di ciascun decreto ministeriale legge, diretto a dichiarare la non rispondenza di una legge alla competenza della regione, ad interferire, cioè, con le materie di competenza regionale, ovvero, comunque, inopportuna nel merito, ne chiedono, con ricorso motivato, la modifica o la sostituzione, ovvero, ne propongono, con ricorso motivato, la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione di norme costituzionali, di norme di legge statale o di norme di altra legge regionale.

2. Il ricorso di cui al comma 1 fissato la precedenza in sede di giudizio costituzionale.

Art. 129.

Decreto di rinvio del consiglio dei ministri.

1. Il presidente del consiglio dei ministri, ogni volta che ritenga opportuno, può sottoporre ad esame preventivo del consiglio dei ministri, ai fini di cui al comma 1 del presente decreto, il decreto ministeriale legge.

Art. 130.

Ricorsi.

1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di ciascun decreto ministeriale legge, diretto a dichiarare la non rispondenza di una legge alla competenza della regione, ad interferire, cioè, con le materie di competenza regionale, ovvero, comunque, inopportuna nel merito, ne chiedono, con ricorso motivato, la modifica o la sostituzione, ovvero, ne propongono, con ricorso motivato, la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione di norme costituzionali, di norme di legge statale o di norme di altra legge regionale.

2. Il ricorso di cui al comma 1 fissato la precedenza in sede di giudizio costituzionale.

Art. 131.

Decreto di rinvio del consiglio dei ministri.

1. Il presidente del consiglio dei ministri, ogni volta che ritenga opportuno, può sottoporre ad esame preventivo del consiglio dei ministri, ai fini di cui al comma 1 del presente decreto, il decreto ministeriale legge.

Art. 132.

Ricorsi.

1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di ciascun decreto ministeriale legge, diretto a dichiarare la non rispondenza di una legge alla competenza della regione, ad interferire, cioè, con le materie di competenza regionale, ovvero, comunque, inopportuna nel merito, ne chiedono, con ricorso motivato, la modifica o la sostituzione, ovvero, ne propongono, con ricorso motivato, la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione di norme costituzionali, di norme di legge statale o di norme di altra legge regionale.

2. Il ricorso di cui al comma 1 fissato la precedenza in sede di giudizio costituzionale.

Art. 133.

Decreto di rinvio del consiglio dei ministri.

1. Il presidente del consiglio dei ministri, ogni volta che ritenga opportuno, può sottoporre ad esame preventivo del consiglio dei ministri, ai fini di cui al comma 1 del presente decreto, il decreto ministeriale legge.

Art. 134.

Ricorsi.

1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di ciascun decreto ministeriale legge, diretto a dichiarare la non rispondenza di una legge alla competenza della regione, ad interferire, cioè, con le materie di competenza regionale, ovvero, comunque, inopportuna nel merito, ne chiedono, con ricorso motivato, la modifica o la sostituzione, ovvero, ne propongono, con ricorso motivato, la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione di norme costituzionali, di norme di legge statale o di norme di altra legge regionale.

2. Il ricorso di cui al comma 1 fissato la precedenza in sede di giudizio costituzionale.

Art. 135.

Decreto di rinvio del consiglio dei ministri.

1. Il presidente del consiglio dei ministri, ogni volta che ritenga opportuno, può sottoporre ad esame preventivo del consiglio dei ministri, ai fini di cui al comma 1 del presente decreto, il decreto ministeriale legge.

Art. 136.

Ricorsi.

1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di ciascun decreto ministeriale legge, diretto a dichiarare la non rispondenza di una legge alla competenza della regione, ad interferire, cioè, con le materie di competenza regionale, ovvero, comunque, inopportuna nel merito, ne chiedono, con ricorso motivato, la modifica o la sostituzione, ovvero, ne propongono, con ricorso motivato, la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione di norme costituzionali, di norme di legge statale o di norme di altra legge regionale.

2. Il ricorso di cui al comma 1 fissato la precedenza in sede di giudizio costituzionale.

Art. 137.

Decreto di rinvio del consiglio dei ministri.

1. Il presidente del consiglio dei ministri, ogni volta che ritenga opportuno, può sottoporre ad esame preventivo del consiglio dei ministri, ai fini di cui al comma 1 del presente decreto, il decreto ministeriale legge.

Art. 138.

Ricorsi.

1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di ciascun decreto ministeriale legge, diretto a dichiarare la non rispondenza di una legge alla competenza della regione, ad interferire, cioè, con le materie di competenza regionale, ovvero, comunque, inopportuna nel merito, ne chiedono, con ricorso motivato, la modifica o la sostituzione, ovvero, ne propongono, con ricorso motivato, la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione di norme costituzionali, di norme di legge statale o di norme di altra legge regionale.

2. Il ricorso di cui al comma 1 fissato la precedenza in sede di giudizio costituzionale.

Art. 139.

Decreto di rinvio del consiglio dei ministri.

1. Il presidente del consiglio dei ministri, ogni volta che ritenga opportuno, può sottoporre ad esame preventivo del consiglio dei ministri, ai fini di cui al comma 1 del presente decreto, il decreto ministeriale legge.

Art. 140.

Ricorsi.

1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di ciascun decreto ministeriale legge, diretto a dichiarare la non rispondenza di una legge alla competenza della regione, ad interferire, cioè, con le materie di competenza regionale, ovvero, comunque, inopportuna nel merito, ne chiedono, con ricorso motivato, la modifica o la sostituzione, ovvero, ne propongono, con ricorso motivato, la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione di norme costituzionali, di norme di legge statale o di norme di altra legge regionale.

2. Il ricorso di cui al comma 1 fissato la precedenza in sede di giudizio costituzionale.

Art. 141.

Decreto di rinvio del consiglio dei ministri.

1. Il presidente del consiglio dei ministri, ogni volta che ritenga opportuno, può sottoporre ad esame preventivo del consiglio dei ministri, ai fini di cui al comma 1 del presente decreto, il decreto ministeriale legge.

Art. 142.

Ricorsi.

1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di ciascun decreto ministeriale legge, diretto a dichiarare la non rispondenza di una legge alla competenza della regione, ad interferire, cioè, con le materie di competenza regionale, ovvero, comunque, inopportuna nel merito, ne chiedono, con ricorso motivato, la modifica o la sostituzione, ovvero, ne propongono, con ricorso motivato, la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione di norme costituzionali, di norme di legge statale o di norme di altra legge regionale.

2. Il ricorso di cui al comma 1 fissato la precedenza in sede di giudizio costituzionale.

Art. 143.

Decreto di rinvio del consiglio dei ministri.

1. Il presidente del consiglio dei ministri, ogni volta che ritenga opportuno, può sottoporre ad esame preventivo del consiglio dei ministri, ai fini di cui al comma 1 del presente decreto, il decreto ministeriale legge.

Art. 144.

Ricorsi.

1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di ciascun decreto ministeriale legge, diretto a dichiarare la non rispondenza di una legge alla competenza della regione, ad interferire, cioè, con le materie di competenza regionale, ovvero, comunque, inopportuna nel merito, ne chiedono, con ricorso motivato, la modifica o la sostituzione, ovvero, ne propongono, con ricorso motivato, la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione di norme costituzionali, di norme di legge statale o di norme di altra legge regionale.

2. Il ricorso di cui al comma 1 fissato la precedenza in sede di giudizio costituzionale.

Art. 145.

Decreto di rinvio del consiglio dei ministri.

1. Il presidente del consiglio dei ministri, ogni volta che ritenga opportuno, può sottoporre ad esame preventivo del consiglio dei ministri, ai fini di cui al comma 1 del presente decreto, il decreto ministeriale legge.

Art. 146.

Ricorsi.

1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di ciascun decreto ministeriale legge, diretto a dichiarare la non rispondenza di una legge alla competenza della regione, ad interferire, cioè, con le materie di competenza regionale, ovvero, comunque, inopportuna nel merito, ne chiedono, con ricorso motivato, la modifica o la sostituzione, ovvero, ne propongono, con ricorso motivato, la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione di norme costituzionali, di norme di legge statale o di norme di altra legge regionale.

2. Il ricorso di cui al comma 1 fissato la precedenza in sede di giudizio costituzionale.

Art. 147.

Decreto di rinvio del consiglio dei ministri.

1. Il presidente del consiglio dei ministri, ogni volta che ritenga opportuno, può sottoporre ad esame preventivo del consiglio dei ministri, ai fini di cui al comma 1 del presente decreto, il decreto ministeriale legge.

Art. 148.

Ricorsi.

1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di ciascun decreto ministeriale legge, diretto a dichiarare la non rispondenza di una legge alla competenza della regione, ad interferire, cioè, con le materie di competenza regionale, ovvero, comunque, inopportuna nel merito, ne chiedono, con ricorso motivato, la modifica o la sostituzione, ovvero, ne propongono, con ricorso motivato, la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione di norme costituzionali, di norme di legge statale o di norme di altra legge regionale.

2. Il ricorso di cui al comma 1 fissato la precedenza in sede di giudizio costituzionale.

Art. 149.

Decreto di rinvio del consiglio dei ministri.

1. Il presidente del consiglio dei ministri, ogni volta che ritenga opportuno, può sottoporre ad esame preventivo del consiglio dei ministri, ai fini di cui al comma 1 del presente decreto, il decreto ministeriale legge.

Art. 150.

Ricorsi.

1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di ciascun decreto ministeriale legge, diretto a dichiarare la non rispondenza di una legge alla competenza della regione, ad interferire, cioè, con le materie di competenza regionale, ovvero, comunque, inopportuna nel merito, ne chiedono, con ricorso motivato, la modifica o la sostituzione, ovvero, ne propongono, con ricorso motivato, la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione di norme costituzionali, di norme di legge statale o di norme di altra legge regionale.

2. Il ricorso di cui al comma 1 fissato la precedenza in sede di giudizio costituzionale.

Art. 151.

Decreto di rinvio del consiglio dei ministri.

1. Il presidente del consiglio dei ministri, ogni volta che ritenga opportuno, può sottoporre ad esame preventivo del consiglio dei ministri, ai fini di cui al comma 1 del presente decreto, il decreto ministeriale legge.

Art. 152.

Ricorsi.

1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di ciascun decreto ministeriale legge, diretto a dichiarare la non rispondenza di una legge alla competenza della regione, ad interferire, cioè, con le materie di competenza regionale, ovvero, comunque, inopportuna nel merito, ne chiedono, con ricorso motivato, la modifica o la sostituzione, ovvero, ne propongono, con ricorso motivato, la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione di norme costituzionali, di norme di legge statale o di norme di altra legge regionale.

2. Il ricorso di cui al comma 1 fissato la precedenza in sede di giudizio costituzionale.

Art. 153.

Decreto di rinvio del consiglio dei ministri.

1. Il presidente del consiglio dei ministri, ogni volta che ritenga opportuno, può sottoporre ad esame preventivo del consiglio dei ministri, ai fini di cui al comma 1 del presente decreto, il decreto ministeriale legge.

Art. 154.

Ricorsi.

1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di ciascun decreto ministeriale legge, diretto a dichiarare la non rispondenza di una legge alla competenza della regione, ad interferire, cioè, con le materie di competenza regionale, ovvero, comunque, inopportuna nel merito, ne chiedono, con ricorso motivato, la modifica o la sostituzione, ovvero, ne propongono, con ricorso motivato, la dichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione di norme costituzionali, di norme di legge statale o di norme di altra legge regionale.

2. Il ricorso di cui al comma 1 fissato la precedenza in sede di giudizio costituzionale.

Art. 155.

Decreto di rinvio del consiglio dei ministri.

1. Il presidente del consiglio dei ministri, ogni volta che rit

finanziarie all'uopo preordinate dal comma 6, lettera h).
6. E' autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per l'anno 1992 e di lire 150 miliari a decorrere dal 1993, da ripartire, per ciascun anno, secondo le seguenti finalita':
a) lire 2 miliardi e 300 milioni per l'integrazione delle commissioni di cui all'articolo 4;
b) lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno all'estero per cure nei casi previsti dall'articolo 11;
c) lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi di istruzione dei minori ricoverati di cui all'articolo 12;
d) lire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b);
e) lire 2 miliardi per le attrezzature per le universita' di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b);
f) lire 1 miliardo e 600 milioni per l'attribuzione di incarichi a interpreti per studenti non udenti nelle universita' di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d);
g) lire 4 miliardi per l'avvio della sperimentazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e);
h) lire 19 miliardi per l'anno 1992 e lire 38 miliardi per l'anno 1993 per l'assunzione di personale docente di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado prevista dall'articolo 13, comma 4;
i) lire 4 miliardi e 538 milioni per la formazione del personale docente prevista dall'articolo 14;
l) lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento dei gruppi di lavoro di cui all'articolo 15;
m) lire 5 miliardi per i contributi ai progetti per l'accesso ai servizi radiotelevisi e telefonici previsti all'articolo 25;
n) lire 4 miliardi per un contributo del 20 per cento per la modifica degli strumenti di guida ai sensi dell'articolo 27, comma 1;
o) lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per le agevolazioni per i genitori che lavorano, previste dall'articolo 33;
p) lire 50 milioni per gli oneri d funzionamento del Comitato e della commissione di cui all'articolo 41;
q) lire 42 miliardi e 512 milioni per l'anno 1992 e lire 53 miliardi e 512 milioni a partire dall'anno 1993 per il finanziamento del Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini handicappati di cui al comma 1 del presente articolo.
7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 120 miliardi per l'anno 1992 e a lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1922, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Provvedimenti in favore di portatori di handicap".
8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 43.
Abrogazioni

1. L'articolo 230 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, l'articolo 415 del regolamento approvato con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 ed i commi secondo e terzo dell'articolo 28, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono abrogati.

Art. 44.
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI